

2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione, la commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.

Articolo 8

Rimborso delle autorità nazionali competenti

1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, l'autorità nazionale competente non recupera direttamente dal DRSP i costi sostenuti nello svolgimento dei compiti di vigilanza delegati dall'ESMA.
2. L'ESMA rimborsa all'autorità competente i costi effettivi sostenuti in conseguenza del lavoro svolto a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. L'ESMA assicura che i costi da rimborsare alle autorità nazionali competenti soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) sono precedentemente concordati tra l'ESMA e l'autorità nazionale competente;
 - b) sono proporzionati al fatturato del DRSP interessato; e
 - c) non sono superiori all'importo totale delle commissioni di vigilanza versate dal DRSP interessato.
4. L'eventuale delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti è determinata su base indipendente, può essere revocata in qualsiasi momento e non incide sull'importo delle commissioni addebitate a un particolare DRSP.

Articolo 9

Disposizioni transitorie per il 2022

1. Ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza applicabile ai DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, l'ESMA riscuote una commissione fissa, basata sui seguenti calcoli:
 - a) 350 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;
 - b) 50 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;
 - c) 650 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;
 - d) 50 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata.
2. L'ESMA trasmette agli APA e agli ARM interessati una fattura che specifica l'intero importo delle commissioni per il 2022 non appena ciò sia materialmente possibile dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento e al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.

